

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5391

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, AGRUSTI, ALESSI, ANTONUCCI, BIAFORA, BIANCHI, BIANCHINI, BIASCI, BUONOCORE, BONSIGNORE, BORRI, BORTOLAMI, BORTOLANI, BRUNETTO, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASATI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, D'ONOFRIO, FIORI, FOSCHI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LEONE, LUCCHESI, LUSETTI, MANFREDI, MENSORIO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PICCIRILLO, PICCOLI, PIREDDA, PERANI, PERRONE, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, ROCELLI, ROSSI DI MONTE-
LERA, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SAPIENZA, SARTI, SARETTA, SAVIO, SERRA, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, TORCHIO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI**

Presentata il 22 gennaio 1991

**Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento
ai ciechi civili ed ai pluriminorati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo della presente proposta di legge è di voler dare attuazione reale ad un diritto già da tempo stabilito.

È noto infatti che fin dal 1979 per i ciechi civili e dal 1980 per gli invalidi civili, era stato normativamente affermato il principio dell'equiparazione delle rispettive indennità di accompagnamento a quelle spettanti ai ciechi di guerra ed ai grandi invalidi di guerra.

Peraltro, sia a motivo di nuove disposizioni in materia di invalidistica di guerra, sia a ragione di non chiarissimi meccanismi di riferimento giuridico, sia anche, e non da ultimo, per una non completa maturazione del problema, ci si è ritrovati nel tempo a dover constatare la divergenza fra l'entità della indennità di accompagnamento spettante ai ciechi di guerra e quella corrisposta ai ciechi civili assoluti.

Fermo restando l'indiscusso ed indiscutibile principio che i trattamenti per causa di guerra hanno natura strettamente risarcitoria e con ciò stesso diversa motivazione giuridico-politico-sociale, appare parimenti indiscutibile che per le conseguenze della cecità sul piano del vivere quotidiano e delle difficoltà nell'affrontare la condizione esistenziale che ne deriva, non può che riconoscersi piena identità di bisogni fra ciechi assoluti di guerra e ciechi assoluti civili, ancorché rimangano diverse le ragioni e le motivazioni dell'intervento pubblico.

È quindi per dare attuazione a questo principio della identità dei bisogni che la presente proposta di legge si propone di raggiungere in maniera chiara ed inequivoca un primo obiettivo: l'attribuzione ai ciechi assoluti, e per causa di guerra e per causa civile, di un'indennità di accompagnamento di uguale entità sia nell'importo corrente (dal 1° gennaio 1991), sia nei meccanismi di adeguamento automatico per gli anni successivi.

Abbiamo parlato di un primo obiettivo poiché con la presente proposta di legge non si intende far conseguire ai ciechi civili assoluti il complesso delle somme e dei servizi spettanti ai ciechi di guerra per l'assistenza e l'accompagnamento di

questi ultimi, bensì la sola equiparazione all'indennità di assistenza ed accompagnamento disciplinata da ultimo dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Nella prospettiva altresì di poter fornire risposte di giustizia sociale ai bisogni conseguenti alla concomitanza di più minorazioni, con la presente proposta di legge si configura il titolo per i pluriminorati a beneficiare di un'indennità cumulativa corrispondente a quelle indennità che sarebbero spettate in rapporto alle singole ed accertate minorazioni.

Tale cumulo trova la sua profonda ragione d'essere nella considerazione obiettiva che laddove sono presenti contemporaneamente più *handicap* di portata tanto grave, là pure si moltiplicano le necessità e quindi i costi per integrare la ridotta autonomia personale con prestazioni ed attività di terzi.

Per esemplificare: un cieco assoluto che sia altresì sordo prelinguale avrà titolo all'indennità di accompagnamento di cieco civile ed all'indennità speciale di comunicazione. Ancora, un invalido civile non deambulante che sia altresì sordo prelinguale avrà titolo all'indennità di accompagnamento ed a quella speciale di comunicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento disciplinata da ultimo dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

ART. 2.

1. Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme richiamate al comma 1.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 68.000.000.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.